

## **N. TAR 2020–065 N. PROTOCOLLO 412399/RU del 13 novembre 2020**

**OGGETTO: Registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.**

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379 del 13/11/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686, della Commissione del 12 novembre 2020, che, nell'ambito di un procedimento antidumping, dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.

Pertanto, a decorrere dal 14 novembre 2020, le importazioni di prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti «tagliati su misura» e in «nastri stretti»), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 722619 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99, originari della Turchia, sono sottoposte a registrazione per nove mesi, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ai fini di un'eventuale imposizione retroattiva di un dazio antidumping.

Pertanto, si raccomanda che ai fini della registrazione in parola si tenga conto degli elementi utili a garantire l'individuazione delle dichiarazioni ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti sulle importazioni registrate, anche mediante il ricorso all'applicazione COGNOS.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 di seguito riportato

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1686 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia**

### Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti «tagliati su misura» e in «nastri stretti»), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99 e originari della Turchia.

2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tutte le parti interessate sono invitate a manifestare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

## **N. TAR 2020–066 N. PROTOCOLLO 418313/RU del 17 novembre 2020**

**OGGETTO: Modifica del Reg.to di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, che modifica alcuni regolamenti istitutivi di misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia.**

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 384 del 17/11/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1713 della Commissione del 16 novembre 2020, che modifica, a decorrere dal 7 dicembre 2020, il regolamento in oggetto.

Com'è noto, il regolamento ((UE) 2019/1382 della Commissione del 2 settembre 2019, ha istituito un meccanismo che impedisce l'applicazione simultanea del dazio addizionale del 25%, previsto come misura di salvaguardia dal Reg.to (UE) 2019/159 sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio oltre contingente, e di misure antidumping e/o compensative per gli stessi prodotti(v. Tar 50 del 4/9/2019, prot.n. 117185 RU).

Al riguardo, poiché il Reg.to di esecuzione (UE) 2020/1408, della Commissione del 6 ottobre 2020, ha istituito, a decorrere dall'8 ottobre 2020, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, si è reso necessario modificare il predetto Reg.to (UE) 2019/1382 includendovi anche il riferimento a tale ultimo regolamento.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1713

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1713 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia**

### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 è così modificato:

1. Nell'allegato 1.B «Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti alle misure di salvaguardia» è aggiunto il paragrafo seguente:

«19) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1408 DELLA COMMISSIONE, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.»

2 Nell'allegato 2 «Aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili allorché sullo stesso prodotto è dovuto un dazio di salvaguardia» è aggiunto il seguente ALLEGATO 2.18:

«ALLEGATO 2.18

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Indonesia	PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry	C541	17,3	0,0 %
Indonesia	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	C547	17,3	0,0 %
Indonesia	Tutte le altre società	C999	17,3	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd	C163	19,0	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Taiyuan Taigang Daming Metal Products	C542	19,0	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd	C543	19,0	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd.	C025	19,0	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd.	C544	14,6	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd.	C558	9,2	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd	C545	17,5	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.	C546	17,5	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	C999	19,0	0,0 %
Taiwan	Yieh United Steel Co.	C032	4,1	0,0 %
Taiwan	Tang Eng Iron Works Co. Ltd.	C031	4,1	0,0 %
Taiwan	Walsin Lihwa Co.	C548	7,5	0,0 %
Taiwan	Tutte le altre società	C999	7,5	0,0 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020